I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2506/77 DELLA COMMISSIONE

#### del 15 novembre 1977

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

### **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 15 novembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega-	
	lato	79,12
10.01 B	Frumento duro	118,77 (1) (5)
10.02	Segala	65,56 (6)
10.03	Orzo	72,21
10.04	Avena	57,23
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco	
	ibrido destinato alla semina	72,96 (²) (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	53,93 (4)
10.07 C	Sorgo	70,54 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	
	segalato	121,97
11.01 B	Farine di segala	102,97
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento	
	duro	194,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	
·	tenero	131,20

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.